

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"A.T.E.Di.Co. APS"

Art.1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore) e delle disposizioni legislative vigenti in materia, l'associazione di promozione sociale denominata **"A.T.E.Di.Co. (Associazione Tutela e Diritti Consumatori)"**, di seguito denominata **"Associazione"**, con sede in Lamezia Terme alla Via Trento, n. 18. La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sarà integrata automaticamente con le parole **"Associazione di Promozione Sociale"** o con l'acronimo **"APS"** e diventerà **"Associazione Tutela e Diritti Consumatori APS"**.

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2. La durata dell'associazione è illimitata.

La sede dell'associazione potrà essere mutata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., tra cui:

- a) promuovere la formazione e l'istruzione professionale ed extra scolastica finalizzata all'educazione e prevenzione del bullismo e della devianza sociale minorile e per combattere la povertà educativa. (lettera v art. 5 comma 1 CTS);
- b) promuovere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- c) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- d) promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti;
- e) Promuovere la cultura della legalità e della non violenza;
- f) Migliorare l'empowerment delle persone;
- g) promuovere l'attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti di persone che, per cause di genere, età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale, mirando quindi alla solidarietà e la giustizia sociale e sostenere azioni volte a rimuovere situazioni di discriminazione come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile;
- h) tutelare i diritti dei cittadini, consumatori ed utenti in particolare la tutela di bambini, anziani, disabili, immigrati nel territorio nazionale e di persone economicamente svantaggiate.

In relazione alle attività di interesse generale sopra richiamate, l'associazione intende perseguire le seguenti finalità: civiche, solidaristiche e di utilità sociale di promozione e di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 5, comma 1 lett. w) del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (anche "CTS") a favore dei cittadini in generale, dei propri associati, di loro familiari o di terzi e dei tesserati, al fine di far crescere nei cittadini la consapevolezza dei propri doveri e diritti umani, civili e consumeristici e come tutelarsi dalle ingiustizie.

L'associazione, in coerenza con l'art. 5 d.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni si ha come scopo

esclusivo quello di tutelare con ogni mezzo legittimo, anche con ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi dei consumatori, dei risparmiatori e degli utenti, svantaggiati, vittime, sia nei confronti di terzi che di soggetti pubblici e privati produttori ed erogatori di servizi, anche al fine di eliminare abusi e distorsioni di mercato, discriminazioni sociali, soprusi e corruzione ed ogni altra attività non in linea con i principi normativi che potrà realizzare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante lo svolgimento delle seguenti iniziative:

- a) Apertura di stabili sportelli destinati a dare informazioni ai cittadini e di fornire adeguata assistenza volta a renderli consapevoli dei propri doveri e diritti umani e civili, attivando forme adeguate di tutela contro le ingiustizie;
- b) Tutelare gli interessi economici e giuridici dei consumatori e utenti sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fornendo assistenza e consulenza ai consumatori utenti;
- c) Promuovere e organizzare corsi di formazione, aggiornamento, progetti e iniziative didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, rivolti a studenti, docenti e operatori finalizzati a promuovere la cultura dell'educazione civica, della tutela dei diritti e dell'inclusione per favorire l'educazione alla cittadinanza attiva;
- d) realizzare e promuovere attività ed iniziative culturali, ricreative e formative per favorire una partecipazione attiva dei cittadini ed una sensibilizzazione della cultura dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere, delle pari opportunità, combattendo ogni forma di esclusione, emarginazione, razzismo e solitudine;
- e) promuovere l'informazione, la formazione e l'educazione su temi di interesse sociale attraverso la pubblicazione e la diffusione di riviste, opuscoli, guide informative, agenzie di informazioni e utilizzando supporti cartacei, informatici e telematici; conducendo altresì ricerche, studi, indagini, sondaggi sulle abitudini dei consumatori, diffondendone i risultati con i mezzi sopra indicati al fine di favorire scelte consapevoli;
- f) rappresentare gli interessi dei consumatori e degli utenti presso gli organismi istituzionali e non, territoriali regionali, nazionali, europei e internazionali favorendone un'interlocuzione al fine di agevolare l'esigibilità dei diritti da parte dei cittadini;
- g) tutelare gli interessi economici e giuridici individuali, diffusi e collettivi dei consumatori e utenti rappresentando i cittadini, anche i non abbienti, in ogni sede giurisdizionale costituendosi nel processo civile, amministrativo e anche attraverso la costituzione di parte civile nel processo penale, partecipando altresì alle procedure di conciliazione e/o mediazione, al fine di perseguire l'oggetto sociale;
- h) promuovere ed organizzare su tematiche inerenti all'oggetto sociale momenti di studio, informazione, dibattiti, convegni, incontri, campagne di sensibilizzazione, seminari, corsi di formazione, anche attraverso i propri istituti di formazione costituiti o da costituire;
- i) garantire l'accesso alle prestazioni sanitarie per tutti i cittadini, vigilando sulla efficienza ed efficacia del servizio prestato anche se erogato da privato, concorrendo al miglioramento del servizio sanitario nazionale e/o locale;
- j) promuovere ogni opportuna iniziativa finalizzata alla tutela del risparmio e prevenire, con ogni mezzo consentito dalla legge, il fenomeno del sovra indebitamento e dell'usura attraverso forme di tutela, prevenzione, assistenza, informazione ed iniziative di solidarietà in favore del sovra indebitato e di chi è vittima di usura;

- k) promuovere il rispetto del territorio e delle risorse naturali, iniziative di educazione ecologica e ambientale e campagne socio-solidali di sostegno al consumo responsabile, sostenendo azioni anche giudiziarie contro ogni forma di inquinamento oltre che per il controllo della qualità dei prodotti di consumo a tutela della salute e sicurezza dei cittadini;
- l) organizzare, coordinare ed impiegare risorse sotto forma di Servizio Civile Nazionale e Regionale;
- m) svolgere ogni altra attività non menzionata finalizzata al perseguimento ed al raggiungimento delle finalità del presente statuto.

L'associazione per l'attuazione delle proprie finalità può realizzare collaborazioni, con altre associazioni ed Enti, fondazioni, organizzazioni, istituti di istruzione di ogni organo e grado e ogni altro organismo pubblico e privato italiano, comunitario ed estero; stipulando contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati.

L'associazione può aderire a reti associative nazionali come previsto dall'art.41 del codice del Terzo settore.

L'associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale per come stabilite dal Comitato Direttivo, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi per finanziare le attività istituzionali ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

Art.3 – Articolazioni

L'associazione si articola a livello nazionale, regionale, interregionale e territoriale. Le decisioni relative al riconoscimento, oltre che alla revoca, sono di competenza dell'assemblea nazionale. Le associazioni territoriali, regionali e interregionali sono dotate di autonomi statuti e regolamenti conformi allo statuto nazionale.

Ogni sede regionale, interregionale e territoriale ha piena autonomia patrimoniale, organizzativa, gestionale, finanziaria ed economica in relazione all'attività da svolgere.

Il Presidente delle suddette articolazioni relazioni con cadenza annuale il proprio operato e tutte le attività svolte nel territorio di sua competenza al presidente nazionale; deve altresì trasmettere il bilancio annuale ed eventuali finanziamenti pubblici e privati ricevuti.

Le strutture dell'Associazione, a tutti i livelli territoriali, rispondono delle obbligazioni assunte nella persona del proprio responsabile di struttura. Le strutture suddette e le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da essa direttamente assunte verso chiunque e non potranno, per qualsiasi titolo o causa o, in specie per il fatto dell'adesione o della dipendenza dell'Associazione, chiedere di essere sollevate dalle stesse.

Gli interventi di carattere finanziario da parte delle strutture nazionali a favore delle strutture periferiche costituiscono normale norma di assistenza senza assunzione di corresponsabilità.

Art. 4 - I soci

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Il numero degli enti del terzo settore eventualmente aderenti non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale eventualmente aderenti.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

Sono, invece, tesserati, non associati, coloro che partecipano all'associazione, esclusivamente, per godere delle attività svolte dall'Associazione in attuazione dei propri scopi istituzionali.

La quota di tesseramento, individuata nell'importo dal Consiglio Direttivo Nazionale, ha durata annuale e non è rimborsabile, né restituibile. Ai tesserati non si applica quanto previsto agli art. 5 e 6 del presente statuto.

Art.5 – Associati

Possono partecipare all'associazione in qualità di associato tutte le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale che sposano le finalità dello statuto e intendono collaborare per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato fermo il diritto al recesso

1. Ogni associato ha diritto a:

- partecipare alle attività e alle iniziative dell'Associazione;
- all' elettorato attivo e passivo con diritto di voto in assemblea;
- esaminare i libri sociali, presentando domanda al consiglio direttivo il quale provvede entro i 15 gg successivi alla richiesta

2. Ogni socio ha l'obbligo di:

- osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le delibere degli organi associativi;
- versare, secondo le scadenze previste dal consiglio direttivo nazionale, le quote associative;
- adottare comportamenti conformi allo spirito e finalità dell'associazione

Le quote e i contributi associativi non sono rimborsabili, non sono restituibili in caso di recesso, decesso o perdita della qualità aderente, sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Art.6 –Iscrizioni- ammissioni e cessazioni

La richiesta di ammissione deve essere presentata al consiglio direttivo dell'associazione. La domanda di iscrizione da parte dei soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dell'esercente la responsabilità genitoriale.

Con la domanda il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto e dei regolamenti interni ed ad osservare quanto sarà deliberato dal consiglio direttivo e dell'assemblea partecipando alla vita associativa

Il consiglio Direttivo delibera l'ammissione alla prima seduta utile o delegando altri associati. Il Consiglio Direttivo deve decidere con criteri non discriminatori, coerenti con gli scopi e attività svolti.

L'accoglimento della domanda o provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto entro 30 (trenta) giorni della data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante istanza inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per mancato pagamento della quota associativa, entro 3 (tre) mesi dal sollecito. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione.
- per recesso volontario, da inviare mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso avrà decorrenza immediata, comunque senza restituzione, neppure parziale, della quota associativa versata.

- per esclusione, quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, tra cui assumono particolare importanza comportamenti non improntati alla trasparenza e correttezza o contrari agli interessi dell'Associazione, oltre all'inosservanza delle norme di legge, statutarie, regolamentari o convenzioni sottoscritte.

Sull'esclusione delibera il Consiglio Direttivo. Contro la deliberazione di esclusione è ammesso il reclamo all'assemblea ordinaria, da presentarsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione.

Art.7 - Dei volontari -attività di volontariato-persone retribuite

I volontari sono persone che condividono le finalità dell'Associazione e che per libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione attività, in modo spontaneo e gratuito, in favore della comunità e del bene.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie collegate allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti fissati dal Consiglio Direttivo e secondo la modalità prevista dall'art. 17 c.4 CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può impiegare nell'attività lavoratori, anche associati, solo se funzionale ad un migliore perseguimento delle finalità istituzionali. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non può superare al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o il 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Art.8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) il Presidente
- 4) il Collegio dei Garanti se deliberato dall'assemblea
- 5) Organo di revisione legale dei conti se deliberato dall'assemblea o previsto per legge
- 6) Organi di Controllo se deliberato dall'assemblea o previsto per legge

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

E' prevista la possibilità di tenere le riunioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo anche in modalità telematica purché sia possibile identificare tutti i partecipanti e purché ciascun partecipante possa intervenire in qualunque momento nel corso della riunione ed esercitare il proprio diritto di voto. Se nel corso della riunione il collegamento telematico si dovesse interrompere, la seduta verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art.9- L'Assemblea dei Soci: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

L'Assemblea rappresenta il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola

con il versamento della quota associativa. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro soci. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di 2 deleghe.

All'Assemblea, una volta costituite le articolazioni territoriali, partecipano i delegati eletti nelle Assemblee Regionali - territoriali. e Interregionale.

L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e ogni 5 anni per il rinnovo delle cariche associative. In quest'ultimo caso la presentazione delle candidature è disciplinata dal Regolamento attuativo dello Statuto. L'Assemblea può essere inoltre convocata su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo oltre che su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati. In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. La convocazione deve pervenire agli associati per iscritto (lettera, PEC, e-mail) o affissione nella sede dell'Associazione almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve contenere luogo, data e ora sia di prima che di seconda convocazione. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea può riunirsi anche tramite videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti possono seguire la discussione in modo simultaneo. L'assemblea è presieduta dal Presidente o da altra persona nominata dall'assemblea.

Gli associati possono farsi rappresentare nelle assemblee territoriali per delega scritta. Ogni associato non può rappresentare più di due altri associati.

Assemblea in sessione ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio consuntivo, dell'esercizio dell'anno decorso, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approva l'eventuale bilancio sociale (ex art. 14, c.1 CTS), predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, li nomina e li revoca;
- e) elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) elegge e revoca l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del C.T.S.
- g) decide i ricorsi proposti contro i provvedimenti di diniego, di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approva l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è valido qualsiasi numero presente degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Assemblea in sessione straordinaria delibera:

- a) Le modifiche dello Statuto dell'associazione;
- b) Lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria è costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e di almeno la metà in seconda convocazione e il voto favorevole e della maggioranza.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, nonché per la trasformazione, fusione o scissione è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati presenti

Sulle regole di voto:

Hanno diritto di voto i soci che risultano in regola con il pagamento della quota associativa ed inseriti nel libro dei soci da almeno 10 giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea. Coloro che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare da altro socio e la delega deve risultare da atto scritto firmato in originale dal delegante. Ogni iscritto non può essere portatore di più di 2 deleghe.

E' prevista l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica (art. 24 c. 4 CTS), purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Gli associati minorenni hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto per il tramite di coloro che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale.

Per quanto concerne le modalità di voto normalmente si procede con voto palese, qualora ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti si procede a scrutinio segreto tutte le elezioni delle cariche sociali devono essere fatte a scrutinio segreto.

Art.10 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è l'organo decisionale ed esecutivo dell'Associazione; ed è eletto dall'Assemblea Nazionale tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri di minimo 5 (cinque) e massimo 7 (sette).

Le cariche del Consiglio Direttivo sono: il Presidente, Vice Presidente, Tesoriere ed il Segretario.

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Il Segretario verbalizza le assemblee dell'associazione, tiene e aggiorna i libri verbali dell'associazione, verifica il pagamento delle quote associative.

Il Tesoriere è eletto su proposta del Presidente all'interno del Consiglio direttivo il quale cura la gestione economica e finanziaria dell'associazione. Al tesoriere spetta una prima redazione insieme al Presidente del bilancio di esercizio nonché del preventivo.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

Art.11 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione viene effettuata a cura del Segretario mediante comunicazione a mezzo lettera, Pec, email o

mediante avviso affisso nella sede dell'associazione con l'indicazione dell'ordine del giorno. Il Presidente ed il Segretario devono inoltrare o affiggere l'avviso con un preavviso non inferiore a 5 giorni indicando il luogo, la data e l'ora o la piattaforma di comunicazione per lo svolgimento a distanza.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Per quanto concerne le modalità di voto si procede con voto palese tranne per le cariche sociali che devono essere fatte a scrutinio segreto.

E' prevista l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica (art. 24 c. 4 CTS), purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.12- Compiti del Consiglio Direttivo

Il consiglio Direttivo si occupa della amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in particolare:

- a) nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere un Segretario;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) predisporre il bilancio di esercizio e sociale da sottoporre all'assemblea;
- d) delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- e) redige l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- f) stabilisce la quota associativa e del tesseramento annuale;
- g) convoca dell'Assemblea;
- h) decide in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- i) ratifica o respinge i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- j) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza, così come indicato all'art. 26 comma 1;
- k) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- l) adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- m) adotta in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione purché regolamentato con apposita delibera.

Art.13 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che ne prende atto;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.13, c.1, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.6 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo li sostituisce attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui non fossero presenti i soggetti non eletti oppure cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni per procedere a nuove elezioni. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.14- Il Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente dell'Associazione è eletto all'interno del Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.

Il Presidente propone al Consiglio direttivo, per la nomina, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che ne prende atto o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente:

- a) è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
- b) firma gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- c) cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) adotta, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- e) convoca su mandato del consiglio direttivo e presiede l'Assemblea degli associati;
- f) convoca su mandato del consiglio il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 15 Il Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti, eventualmente nominato, è composto da 3 membri e 2 (due) supplenti nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi, resta in carica per 3 anni ed i componenti sono rieleggibili.

Il Collegio dei Garanti, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato Direttivo e all'Assemblea.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

Art.16- Organo di controllo

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei

requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio;
- ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.17 - Organo revisione legale dei conti

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti al relativo registro salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art.18 - Libri sociali e registri

Presso la sede dell'associazione sono conservati i seguenti libri sociali:

- a) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.
- b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni Consiglio Direttivo.
- c) Libro dei soci.
- e) Il registro dei volontari;
- f) il registro dei tesserati;
- g) il libro dei verbali dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti, qualora nominati.

Art.19 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

L'Associazione utilizza il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque

denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I soggetti con responsabilità di gestione del patrimonio dell'Associazione hanno l'obbligo, in caso di cessazione, di dare immediata e veritiera informazione sullo stato patrimoniale e a trasmettere la documentazione relativa a chi di competenza ai sensi del presente statuto e, in ogni caso, non sono liberati dalla responsabilità per quanto di competenza della loro gestione.

È fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri anche in caso di recesso. Gli utili e gli avanzi dovranno essere impiegati per attività istituzionali o di quelle ad esse connesse ed inerenti al suddetto statuto.

Art.20 - Risorse economiche

L'Associazione per il raggiungimento dei propri fini sociali previsti dallo Statuto trae i mezzi dalle risorse economiche provenienti:

1. dai proventi delle quote associative e dai tesseramenti;
2. dalle convenzioni e accordi stipulati nell'assolvimento degli scopi associativi, con enti pubblici, privati, associazioni e persone;
3. rendite patrimoniali;
4. da contributi di enti, agenzie, soggetti o istituzioni pubbliche e/o privati destinati al sostegno di specifiche attività o progetti;
5. dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti al patrimonio della associazione;
6. da sottoscrizioni, donazioni, contributi, lasciti da parte di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
7. attività di raccolta fondi;
8. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
9. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
10. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.21 - Bilancio di esercizio e il bilancio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ciascuno anno

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo, in collaborazione con il segretario amministrativo e il Presidente, predispone il bilancio annuale composto da uno stato patrimoniale, dal conto economico e da una relazione sulla gestione che rispettino i principi di redazione previsti dal codice civile, dagli art. 13 e 14 del Codice del Terzo Settore e le disposizioni specifiche che regolano le associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale e ogni altra norma di legge applicabile

Il progetto di bilancio, predisposto dal Consiglio direttivo, è presentato all'Assemblea ordinaria, che deve convocata entro massimo 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale sono redatti nel rispetto della normativa applicabile ed in particolare degli artt. 13 e 14 CTS.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

L'Associazione – ove tenuta, a norma dell'art. 14 CTS, deve redigere il bilancio sociale, depositarlo presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicarlo nel proprio sito internet.

L'Associazione – ove tenuta a norma dell'art. 14 CTS – pubblica e aggiorna annualmente, nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo e dell'organo di Controllo, ai dirigenti, nonché agli Associati.

Discussione e delibera del bilancio consuntivo ed eventualmente del bilancio preventivo e del bilancio sociale (quest'ultimo nei casi previsti dalla legge) possono essere derogate al Consiglio Direttivo quando ricorrano le condizioni contemplate all'art.25 comma 2 d.lgs.117/2017 (CTS) e riportate all'art. 19 comma 3 del presente statuto.

Art. 22 Revisione dello Statuto e dell'atto costitutivo.

La revisione e/o le modifiche al presente statuto devono essere approvate dall'assemblea dei soci con le modalità previste dall'art.9 del presente statuto.

Art.23- Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

Lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall'assemblea dei soci con le modalità previste dall'art.9 del presente statuto.

In caso di scioglimento, determinato da qualsiasi motivo, i soci non hanno diritto ad alcuna quota del patrimonio sociale, che verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Qualora l'Associazione sia iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la devoluzione del proprio patrimonio sarà regolata dal CTS.

Art.24 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Rina...
C.I.E. CA77906K

Angela Maria Greg...
C.I.E. CA5474CA0

Aversa Stefano
C.I. n° AX 7981354

[Signature]
C.I.E. 57678K

De Rose Angela
C.I.E. CA 38865E1

**RAIONA GUALTIERI PASQUALE VASTA,
STEFANO AVERSA, ANGELICA DE MARCO**

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Entrate
00021116
80039961
4578-00085
24/03/2025 09:08:21
62AFD953729801CE
IDENTIFICATIVO : 01230595437433

0 1 23 059543 743 3